



Regolamento temporaneo per lo svolgimento degli esami di certificazione glottodidattica DILS-PG in modalità telematica/a distanza volto a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, con efficacia fino alla cessazione delle misure straordinarie correlate all'emergenza sanitaria.

Premessa

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con l'approvazione del presente Regolamento, avente efficacia temporanea, l'Ateneo intende provvedere in via d'urgenza e temporanea a disciplinare le modalità di svolgimento delle prove d'esame relative alla certificazione glottodidattica DILS-PG in modalità telematica (a distanza), al fine di consentirne lo svolgimento limitando la compresenza di più persone nello stesso luogo.

Per seduta o riunione telematica si intende quella effettuata utilizzando l'apposita piattaforma digitale messa a disposizione dall'Ateneo anche avvalendosi di altre tecnologie telematiche e/o informatiche.

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in via d'urgenza, le modalità di svolgimento, in via telematica (d'ora in poi: a distanza), degli esami di certificazione glottodidattica DILS-PG consistenti in una prova orale che verifichi, in conformità ai contenuti dei tre fascicoli che costituiscono l'esame in forma scritta, le conoscenze teoriche, la consapevolezza metodologico-didattica e le capacità operative dei candidati;

2. Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione della commissione nella quale i componenti e i candidati, ciascuno per ciò che concerne i propri compiti/adempimenti, partecipano alla seduta a distanza, da un luogo diverso da quello previsto nella convocazione, avvalendosi di idonea tecnologia che consenta la visualizzazione e l'interazione da remoto degli interlocutori.

Art. 2 – Modalità di svolgimento a distanza delle prove d'esame DILS-PG

1. Lo svolgimento delle prove d'esame DILS-PG a distanza è assicurato mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che consentano lo svolgimento della prova permettendo al contempo:

- la percezione diretta e uditiva dei partecipanti per l'intera durata della prova;
- l'identificazione dei candidati.



È prevista la disponibilità all'assistenza da parte del personale tecnico prontamente reperibile, ove sia ritenuto necessario dalla commissione.

Art. 3 – Informativa al candidato e ai componenti della commissione

1. Nel sito web di Ateneo è pubblicata e resa disponibile a ciascun iscritto agli esami DILS-PG adeguata informativa sulle modalità di svolgimento a distanza degli esami, sulle modalità atte a consentire la pubblicità dei predetti esami nonché sul relativo trattamento dei dati personali.
2. Ciascun candidato al momento dell'iscrizione all'esame, oltre alla scheda di iscrizione e alla scheda raccolta dati a fini di ricerca, dovrà inviare all'indirizzo email dils-pg@unistrapg.it il modulo allegato alla predetta informativa (ALL. 1) nel quale dichiara di avere preso visione e di avere compreso i contenuti dell'informativa stessa.
3. Lo svolgimento della prova è consentito a condizione che il candidato abbia previamente provveduto all'adempimento di cui al punto precedente.
4. A ciascun componente della commissione d'esame è trasmessa, mediante comunicazione email, adeguata informativa sulle modalità di svolgimento a distanza degli esami DILS-PG, sulle modalità atte a consentire la pubblicità dei predetti esami nonché sul relativo trattamento dei dati personali.

Art. 4 – Pubblicità degli esami DILS-PG

1. Per garantire la pubblicità della seduta d'esame, obbligatoria anche per fini di trasparenza, correttezza e imparzialità nello svolgimento della prova, sarà possibile accedere in tempo reale allo svolgimento di ciascun esame in modalità telematica.
2. L'accesso in modalità telematica sarà consentito a tutti i candidati previsti nel calendario della stessa seduta d'esame, assieme alla commissione.
3. Il pubblico esterno all'Ateneo nonché gli utenti dei servizi informatici dell'Ateneo rispondono, secondo quanto previsto dalle disposizioni civili e penali, di ogni condotta illecita nonché di ogni illecito utilizzo o illecito trattamento di dati o informazioni personali di cui si rendessero responsabili in conseguenza e/o in relazione all'accesso disciplinato nel presente articolo.



Art. 5 – Riunione della commissione d’esame

1. La commissione d’esame si riunisce in modalità a distanza, per via telematica. Ciascun membro della commissione dovrà assicurare, con propri mezzi, connessione audio-video attraverso adeguati supporti informatici.

Art. 6 – Disposizioni relative allo svolgimento delle prove d’esame DILS-PG dei candidati con diagnosi di disturbo specifico nell’apprendimento o con disabilità certificata.

1. Ai candidati con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento o con disabilità certificata è assicurato lo svolgimento a distanza della prova d’esame DILS-PG con l’ausilio delle misure normativamente previste e secondo le istruzioni tecniche fornite dal Delegato Rettorale per la disabilità e DSA. Il candidato che si trovi nelle condizioni indicate nel presente articolo verifica con il Delegato Rettorale per la disabilità e DSA, almeno sette giorni antecedenti alla data prevista per la seduta d’esame, le misure e le modalità tecniche necessarie all’espletamento della prova nonché la funzionalità degli apparati informatici. Il Delegato Rettorale per la disabilità e DSA trasmette tempestivamente al Presidente della commissione d’esame le istruzioni tecniche del caso.

Art. 7 – Problemi di funzionamento del servizio informatico di connessione audio-video dell’Ateneo

1. Nell’eventualità in cui, nel corso dell’esame, insorgessero problemi di funzionamento del servizio informatico di connessione audio-video dell’Ateneo, il Presidente della commissione, laddove la connessione non possa essere ripristinata entro due ore dalla sua interruzione, dispone la sospensione della prova, dandone atto nel verbale d’esame.

2. In conseguenza della sospensione disposta in base al comma 1, l’esame prosegue secondo il calendario successivamente comunicato dal Presidente della commissione mediante avviso pubblicato sul portale web d’Ateneo (www.unistrapg.it).

Art. 8 – Composizione della commissione d’esame

1. La commissione d’esame sarà nominata con decreto rettorale successivamente alla scadenza della presentazione delle domande.



Art. 9 – Adempimenti del candidato per gli esami a distanza

1. Il candidato predispone, dalla propria collocazione remota e con propri mezzi, adeguato supporto informatico atto a consentire, nella data e nell'orario prestabiliti nel calendario dell'esame e secondo le istruzioni tecniche pubblicate sul portale web dell'Ateneo (www.unistrapg.it), la connessione audio-video con la commissione d'esame verificando con congruo anticipo la funzionalità del proprio apparato informatico.
2. Il candidato è tenuto ad individuare un luogo adatto sufficientemente luminoso e non rumoroso, per permettere alla commissione di vedere in viso il concorrente e per rendere la comunicazione comprensibile.
3. Il candidato deve essere munito, per l'intera durata della connessione audio-video, di un documento di riconoscimento in corso di validità.
4. Non è consentita, nel corso dell'esame, la visualizzazione sul supporto informatico del candidato di campi o di aree differenti da quelli dedicati alla connessione audio-video con la commissione d'esame o diversi da quelli autorizzati dalla commissione d'esame. L'intero schermo visualizzato sul supporto informatico del candidato deve essere visibile o comunque accessibile anche da parte della commissione di esame. Non è altresì consentito al candidato l'impiego di fonti informative (cartacee, telematiche, elettroniche, multimediali o simili) o il ricorso a forme di assistenza o a comunicazioni interpersonali salvo che, quanto indicato nel presente periodo, non risulti autorizzato dalla commissione d'esame. Il candidato deve consentire, a richiesta della commissione, ogni opportuno controllo circa l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente comma. Ogni violazione delle disposizioni contenute nel presente comma, nonché ogni altra condotta da parte del candidato che, a giudizio della commissione d'esame, sia idonea a compromettere la correttezza dell'esame, determinerà l'annullamento dell'esame. Del verificarsi di tale circostanza, viene dato atto nel verbale d'esame.

Art. 10 – Adempimenti della commissione d'esame

1. Il Presidente della commissione, stabilita per via telematica la connessione audio-video con gli altri membri della commissione, provvede, seguendo l'ordine alfabetico dei candidati, a stabilire la connessione audio-video con l'apparato informatico del candidato.
2. Nel caso in cui l'apparato informatico del candidato non risulti disponibile alla connessione, il Presidente della commissione procede a stabilire la connessione con il candidato successivo. Al termine della prova sostenuta dal candidato successivo, il Presidente della commissione d'esame opera un secondo tentativo di connessione con l'apparato informatico del candidato precedente. Se anche a seguito di questo secondo tentativo l'apparato informatico del candidato non risulta disponibile alla connessione, il candidato si considera assente: di tale circostanza viene dato atto nel verbale di esame.



3. Terminati gli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della commissione provvede all'identificazione del candidato chiedendo l'esibizione del documento di riconoscimento e dà avviso a quest'ultimo delle prescrizioni indicate nel comma 4 dell'art. 9 del presente Regolamento.
4. Terminati gli adempimenti di cui al comma 3, il Presidente dà avvio all'esame.
5. Il risultato dell'esame, come avviene per le prove scritte, verrà comunicato al candidato al termine dell'intera sessione d'esame, a conclusione di tutte le prove, tramite comunicazione via e-mail.
6. È onere della commissione di concorso dare atto in modo specifico nel verbale del regolare svolgimento della prova in modalità telematica.

Art. 11 – Istruzioni tecniche e guida sintetica ad uso dei candidati e della commissione

1. Al fine di garantire la corretta osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sarà pubblicata sul portale web d'Ateneo (www.unistrapg.it), entro sette giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento, guida sintetica contenente istruzioni tecniche ad uso dei candidati e delle commissioni di esame per le operazioni loro demandate ai sensi del presente Regolamento.

Art. 12 – Norme transitorie e finali

1. Eventuali casi non previsti dal presente regolamento saranno valutati e definiti dal Direttore del CVCL con propria determinazione.
2. Il presente regolamento, volto a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19 in corso, allo scopo di limitare la compresenza di più persone nel medesimo luogo, entra in vigore a far data dalla pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo e ha efficacia fino alla cessazione delle misure straordinarie correlate all'emergenza sanitaria.